



# COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

*Provincia del Verbano Cusio Ossola*

ALLEGATO ALLA DELIB. DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 30.10.1995

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI  
SOLIDI URBANI INTERNI

## CAPO I

### ISTITUZIONE DELLA TASSA

#### Articolo 1

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, di cui all'art. 2, terzo comma, n. 1, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ed equiparati, ai sensi dell'art. 60 del D. L.vo 15 novembre 1993, n.507, ed in genere degli ordinari rifiuti provenienti dai fabbricati, qualunque sia l'uso cui gli stessi vengano adibiti, nonché dalle aree scoperte, indicate al comma 3 del presente articolo, esistenti nel territorio comunale in cui il servizio è istituito e attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi di legge. Sono fatte salve le esclusioni previste dall'art. 62 del menzionato D. L.vo n. 507 del 1993.

La tassa è annuale e viene riscossa in base ad apposita tariffa da commisurare alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso cui i medesimi sono destinati.

Per le aree scoperte, a qualsiasi uso adibite (campeggi, spazi per distributori di carburante, sale da ballo) così come per qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, dove possono prodursi rifiuti, si applicano le riduzioni di superficie previste dalla legge.

La tassa è, altresì, dovuta per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, sempre che siano situati nella zona servita o almeno vi si trovi la strada di accesso.

#### Articolo 2

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni equiparati, è svolto dal Comune in regime di privativa, nell'ambito del centro abitato, delle frazioni e delle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

La perimetrazione del territorio comunale in cui è assicurato il servizio e la forma organizzativa dello stesso sono disciplinati dell'apposito Regolamento Comunale.

Ai fini dell'applicazione della tassa si tiene conto della delimitazione di cui sopra.

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola.

#### Articolo 3

In particolare, sono soggetti alla tassa:

- 1) tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc.), nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.), comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, cortili, scale, ecc.), per le quali saranno applicate riduzioni di superfici per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge;
- 2) tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari;
- 3) tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti d'igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavanderie, stierie, tintorie e servizi similari);
- 4) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e casa di cura;

- 5) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale da tè, di latterie, di gelaterie e simili;
- 6) tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo e a locali di divertimento in genere;
- 7) tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, anche se sportiva, ad attività sindacale e politica.
- 8) tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo;
- 9) tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie ed autofilotrannviarie nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attività umanitarie;
- 10) tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni e simili;
- 11) tutte le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante, nonché qualsiasi altra area scoperta, salve le riduzioni di superficie previste dalla legge.

#### Articolo 4

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi, oltre alle aree indicate all'art.1, locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti della zona obbligatoria.

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti del nucleo familiare.

Per i locali affittati con mobilio ad uso abitazione la tassa è dovuta dal proprietario quando trattasi di locazione saltuaria ed occasionale, o comunque per un periodo inferiore all'anno.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che lo rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.

Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprietà e di centri commerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa è accertata, nel primo caso, nei confronti dell'amministratore o degli occupanti, con le modalità previste dalla legge (art. 63), salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nelle altre due ipotesi, la tassa è accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

#### Articolo 5

E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrentemente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

La tassa determinata ai sensi dell'art. 77, comma 2, del D. L.vo n. 507 del 1993, con la maggiorazione del 50 per cento, è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della tassa da corrispondere con le modalità prescritte dalla legge.

## CAPO II

### TARIFFA

#### Articolo 6

Entro il 31 ottobre la Giunta comunale delibera le tariffe per l'anno successivo, in modo da conseguire, tra il gettito complessivo della tassa ed il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, il rispetto dei limiti di copertura di cui al 1° comma dell'art. 61 del D. L.vo 67/93.

#### Articolo 7

La tassa, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, è fissata in relazione al costo dello smaltimento e alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, di rifiuti producibili nei locali, tenuto altresì conto della loro destinazione o del tipo di loro utilizzazione.

Ai fini della determinazione delle singole tariffe per ogni categoria di locali, atteso il limite di copertura prescelto a termini di legge, il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata sarà moltiplicato per il coefficiente (o i coefficienti) di produttività quantitativa e qualitativa, secondo la seguente formula:

$$TS = Cmg \times Ips \times Iqs, \text{ dove:}$$

Cmg = costo medio generale netto per unità di superficie

Ips = indice di produttività specifica dei rifiuti

Iqs = indice di qualità specifica dei rifiuti.

Agli effetti della liquidazione della tassa le frazioni di superficie pari o superiori a mq. 5 verranno arrotondate a mq. 10 per eccesso, quelle inferiori saranno trascurate.

#### Articolo 8

Agli effetti delle aliquote di tassazione ed in rapporto all'uso cui sono adibiti, i locali, le costruzioni e le aree sono classificati come segue:

- 1) biblioteche ed altri locali destinati allo svolgimento istituzionale di attività culturali, politiche e religiose;
- 2) locali ad uso abitativo;
- 3) edifici scolastici pubblici e privati;
- 4) locali ed aree adibiti ad attività terziarie e direzionali, uffici pubblici, studi professionali e uffici commerciali;
- 5) circoli sportivi e ricreativi;
- 6) alberghi, locande e pensioni;
- 7) collegi, convitti, istituti assistenziali e case di riposo e di cura;
- 8) centri commerciali integrati, complessi commerciali all'ingrosso, supermercati, ipermercati;
- 9) pubblici esercizi, esercizi commerciali, locali di vendita al dettaglio, negozi di generi alimentari, pescherie;
- 10) negozi di frutta e verdura;
- 11) stabilimenti industriali, con esclusione delle superfici non tassabili ai sensi di legge;
- 12) laboratori e botteghe artigianali, con esclusione delle superfici non tassabili ai sensi di legge;

- 13) magazzini, locali di deposito, autorimesse e simili;
- 14) sale da ballo all'aperto, campeggi, complessi attrezzati per il divertimento;
- 15) aree e spazi pubblici o gravati da servitù di pubblico passaggio occupati da banchi di vendita all'aperto in modo temporaneo e non ricorrente.

Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.

Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.

Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svolta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.

Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibite, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

#### Articolo 9

L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree assoggettati a tributo dà diritto, a seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento d'ufficio, all'abbuono con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

#### Articolo 10

Il cambio di alloggio o di locali durante il corso dell'anno dà diritto allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e salvi gli accertamenti d'ufficio.

#### Articolo 11

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili alla tassa sono computate per il 5%. Le superfici delle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma precedente, sono computate al 50% ai sensi dell'art. 66 del d. l.vo 507/33 e successive modifiche ed integrazioni.

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

#### Articolo 12

La tariffa unitaria è ridotta nella misura massima prevista dall'art. 66 del d. l.vo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

## Articolo 13

Su motivata istanza dei titolari delle attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione di tariffa del 20%.

Parimenti per le attività produttive, commerciali e di servizi, le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, si applica una riduzione di tariffa del 10%.

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti, i locali e le aree adibiti a sede di uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

## CAPO III

### ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

## Articolo 14

Per le denunce degli utenti si osservano le disposizioni di cui all'art. 70 del D. L.vo n.507 del 1993.

## Articolo 15

Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, siano tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta.

L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione della tassa.

La denuncia, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall'Amministrazione e deve contenere cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano l'immobile di residenza; ed ancora, il preciso recapito, nonché l'ubicazione dei locali, la loro destinazione, l'esatta superficie, nonché la loro ripartizione interna.

Dovrà, inoltre, contenere l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dei locali.

Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione, contenente analoghi elementi, è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale negoziale.

## Articolo 16

L'Amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia.

A tale effetto il Comune ha diritto di:

- a) esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;

- b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
- c) accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle lett. a) e b), con agenti di polizia urbana o con i dipendenti dell'ufficio comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

#### Articolo 17

Un funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione della Giunta Comunale, è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati.

Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia.

#### Articolo 18

Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione tributaria regionale di cui all'art. 1 del D. L.vo 31 dicembre 1992, n. 545, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizioni sul processo tributario contenute nel D. L.vo 31 dicembre 1992, n. 546.

Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art. 62 del predetto ultimo decreto) e per revocazione (art. 64 successivo).

### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 19

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, richiamati in vigore dalla legge 8 giugno 1990, n.142, sulle autonomie locali e quelle contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di omessa o infedele denuncia saranno applicate anche le sanzioni previste dall'art. 76 del D. L.vo n. 507 del 1993.

#### Articolo 20

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti generali in materia.

#### Articolo 21

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.

Il presente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni venne approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.10.1995.

Dalla Sede Municipale, li

IL SINDACO  
Eligio Maggiola

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Leda Valente

---